

COMUNE DI PENNABILLI

Provincia di Rimini

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER I SERVIZI FUNEBRI E  
CIMITERIALI

Testo aggiornato , approvato con delibera  
di Consiglio Comunale n. .... del  
29.04.2025

## **SOMMARIO**

### CAPO I – NORME GENERALI

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2. RESPONSABILITA' DEL COMUNE

### CAPO II – PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

### CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

4. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI
5. FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI
6. TRASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE

### CAPO IV – POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

7. RICEVIMENTO DEI CADAVERI
8. SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI
9. ORARIO DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI CIMITERI
10. DIVIETO DI INGRESSO NEI CIMITERI
11. COMPARTIMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI
12. RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

### CAPO V – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

13. INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORMATIVA
14. INUMAZIONI E TUMULAZIONI – TERMINI
15. EPIGRAFI
16. INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI
17. INUMAZIONI E TUMULAZIONI – ONERI

### CAPO VI – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

18. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI - NORMATIVA
19. ESUMAZIONI ORDINARIE
20. VERBALE DELLE OPERAZIONI
21. SMALTIMENTO DEI MATERIALI

22. ESTUMULAZIONI
23. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONI – ONERI

#### CAPO VII – LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

24. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
25. ORARIO DI LAVORO – SOSPENSIONE DI LAVORI
26. OPERE PRIVATE – VIGILANZA - COLLAUDO

#### CAPO VIII – CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

27. TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE PRIVATE
28. DIVIETO DI CESSIONE
29. OBBLIGO DI MANUTENZIONE
30. RINUNCIA – RIMBORSI
31. MODALITA' DI CONCESSIONE
32. COSTRUZIONE DELLE OPERE
33. OBBLIGO PER MANUTENZIONE
34. AVENTI DIRITTO
35. RICORDI FUNEBRI
36. ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA
37. RECUPERO DELLE AREE
38. DECADENZA
39. PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA
40. DIVISIONI E RINUNCIA
41. TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE
42. LAMPADE VOTIVE

#### CAPO VIII

##### NORME FINALI

43. ENTRATA IN VIGORE
44. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
45. LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI
46. ABROGAZIONI DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI
47. SANZIONI

## CAPO I

### NORME GENERALI

#### ART.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- al Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; servizio di polizia mortuaria.

#### ART.2 - RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune, mentre ha cura affinché all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, o loculi, ecc.

## CAPO II

### PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

#### ART.3 - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

I dipendenti addetti ai servizi cimiteriali sono alle dirette dipendenze del Responsabile del Settore Tecnico. Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale (USL), con le procedure di cui all'art. 51 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

## CAPO III

### TRASPORTO DEI CADAVERI

#### ART.4 - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI CADAVERI

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al CAPO IV del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### ART.5 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt.74 e seguenti del Codice Civile, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

L'ordine su esposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc).

#### ART.6 - TRASPORTO DI CADAVERE NELL'ULTIMA ABITAZIONE

Su richiesta scritta di un familiare, il Sindaco può autorizzare il trasporto del cadavere di persona residente in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può aver luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale (U.S.L.).

### CAPO IV

#### POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

#### ART.7 - RICEVIMENTO DI CADAVERI

Nei cimiteri comunali devono essere ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali di cui all'art. 50 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:

- a) cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo Comune la residenza / anagrafica;
- b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune.

- c) Quanto sopra esposto è riferito alle sole tumulazioni. Le inumazioni sono invece acconsentite solo per i residenti.

#### ART.8 - SEPOLTURA NEI GIORNI FESTIVI

Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.

Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, sentito il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale, il Sindaco potrà autorizzarle.

I feretri trasportati ugualmente al cimitero in detti giorni festivi saranno presi in custodia nella camera mortuaria per essere sepolti il primo giorno feriale utile.

#### ART.9 - ORARIO DI ACCESSO DEL PUBBLICO AI CIMITERI

Per i cimiteri saranno osservati i seguenti orari di accesso al pubblico:

##### ORARIO INVERNALE (FERIALE - FESTIVO)

1° Novembre - 31 Marzo: 8.00 -16.30

##### ORARIO ESTIVO (FERIALE - FESTIVO)

1° Aprile - 31 Ottobre: 7.00 - 19.30

Il Sindaco, in relazione ad esigenze eccezionali, con apposita ordinanza, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche.

#### ART.10 - DIVIETI DI INGRESSO NEI CIMITERI

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ubriachezza; alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

#### ART.11 - COMPORTAMENTI VIETATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a. fumare, consumare cibi, correre, tenere comportamento chiassoso, cantare;
- b. introdurre armi, cani o altri animali;
- c. toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti;
- d. buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f. calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta;
- h. prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- i. eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l. commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;
- m. l'accesso di mezzi automobilistici sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

## ART .12 - RITI RELIGIOSI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che i per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numerose concorso di pubblico devono essere autorizzate.

## CAPO V

### INUMAZIONI E TUMULAZIONI

## ART.13 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - NORMATIVA

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al Capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia

mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

#### ART.14 - INUMAZIONI E TUMULAZIONI - TERMINI

Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno, immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale (U.S.L.), il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di 5(cinque) giorni. In questo caso si concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui svolgeranno le operazioni. L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Sindaco, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, disporrà la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art. 75, comma 2 del regolamento di polizia approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### ART.15 - EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi; croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture. Ogni epigrafe deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette deve essere indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte. Le donne coniugate possono essere indicate con i due cognomi.

#### ART.16 - INTRODUZIONE DI CASSETTE CON RESTI MORTALI IN NICCHIE OCCUPATE DA FERETRI.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire

l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Fino alla costruzione di particolari colombari per il ricevimento dei resti mortali, è consentito ospitare nello stesso loculo e nella stessa sepoltura privata anche feretri e resti mortali, raccolti nelle apposite cassette metalliche, di persone non legate in vita da vincolo di parentela.

L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte degli uffici comunali. L'onere sarà a carico dell'utenza e sarà stabilito con atto della Giunta Comunale.

#### ART.17 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – ONERI

Tutte le operazioni relative alla inumazioni e tumulazioni saranno assicurate dal Comune che ne sostiene l'onere se svolte in orario di servizio dei propri dipendenti. L'onere sarà a carico dell'utenza se suddette operazioni sono richieste in orario non di servizio dei dipendenti. L'onere, a carico dell'utenza, sarà stabilito con atto della Giunta Comunale.

Sono invece, a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

### CAPO VI

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### ART .18 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI - NORMATIVA

Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché quelle integrative di questo regolamento.

#### ART.19 - ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie dei campi comuni saranno eseguite tutti gli anni nel periodo dal 01.10. al 31.05.

Almeno 90 giorni prima dell'inizio delle operazioni di esumazione, a cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, dovrà essere notificato ai parenti del defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà

effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

Non presentandosi alcun familiare all'esumazione, i resti mortali saranno posti ove eventualmente da loro indicato, o in mancanza di indicazione verranno posti nell'ossario comune.

#### ART.20 - VERBALE DELLE OPERAZIONI

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.

I detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti che firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

#### ART.21 - SMALTIMENTO DEI MATERIALI

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto, dovrà essere smaltito nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n.915 e successive modificazioni.

#### ART.22 – ESTUMULAZIONI

Le estumulazioni si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni o su richiesta, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente Capo.

Se la mineralizzazione non risulta matura, i resti dovranno essere trasferiti al forno crematorio con onere a carico dei famigliari. E' assolutamente vietata la sua inumazione.

#### ART.23 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – ONERI

Tutte le operazioni relative alle esumazioni ordinarie ed alle estumulazioni sono assicurate dal Comune direttamente o tramite società affidatarie dei servizi cimiteriali con oneri a carico degli interessati, comprese le spese per l'acquisto della cassetta per raccoglierei resti mortali e quant'altro necessario.

## CAPO VII

### LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

#### ART.24 – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

#### ART.25 - ORARIO DI LAVORO - SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'orario di lavoro è fissato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali, e comunque, nelle ore diurne.

Alle imprese private non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal responsabile.

Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati. I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Nel periodo dal 26 ottobre al 10 gennaio è vietato introdurre nel cimitero materiali edili e dovrà cessare qualsiasi attività dei cantieri mentre, nelle sole ore antimeridiane, sono consentiti lavori di riordino o abbellimento.

Le imprese in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvederanno al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dai cimiteri; ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell' area concessa.

#### ART.26 - OPERE PRIVATE - VIGILANZA - COLLAUDO

L'ufficio Tecnico Comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

## CAPO VIII

### CONCESSIONI DI SEPOLTURE PRIVATE

#### ART.27 -TIPOLOGIA E DURATA DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private consistono:

- a. nell'uso temporaneo di loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali, per la durata di anni 50;
- b. nell'uso temporaneo, per la durata di 70 anni di cellette-ossari individuali predisposte dal Comune per la custodia dei resti mortali;
- c. nell'uso temporaneo, per la durata di 90 anni, di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali per famiglie e collettività.

Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione e le tipologie per le sepolture private.

Le concessioni in uso di cui sopra possono essere rinnovate alle rispettive scadenze.

#### ART.28 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### ART.29 - OBBLIGO DI MANUTENZIONE

I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc..

In difetto di tali doveri, previa diffida, può essere disposta la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione come all'articolo che segue.

#### ART.30 - RINUNCIA - RIMBORSI

Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:

1. se la rinuncia avviene nel 1° quinquennio dalla data della concessione, sarà rimborsato il 50% del prezzo pagato;
2. se avviene nei 5 anni successivi al quinquennio di cui sopra, sarà rimborsato il 25% del prezzo pagato.

Non è previsto alcun rimborso passati 10 anni dalla data della concessione, salvo casi di particolare necessità dell'utenza o del Comune, per i quali la Giunta Municipale adotterà appositi provvedimenti.

### ART.31 - MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può essere data a persona, ente, comunità; può essere data anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti sepoltura. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

### ART.32 – COSTRUZIONE DELLE OPERE

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, ecc. impegna alla sollecita presentazione del progetto e dall'esecuzione, pena la decadenza della concessione relativa, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa, salvo proroga motivata per causa di forza maggiore.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il progetto deve essere approvato dal Comune su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario della U.S.L

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

### ART.33 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE (SEPOLTURE DI FAMIGLIA O COLLETTIVITA')

Il concessionario e di suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; e rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, si

potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose.

#### ART.34 - AVENTI DIRITTO

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato ai soggetti indicati nell'atto di Concessione e nelle norme vigenti.

Il concessionario di origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o alcune salme.

#### ART.35 - RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare le esequie, di collocare lapidi, ricordi, ecc..

In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

#### ART.36 - ESTINZIONE DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA

Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione.

#### ART.37 -RECUPERO DELLE AREE

- AREE LIBERE: il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può, retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del prezzo pagato, limitatamente a 2/10, nel primo anno ed a 1/10 successivamente.

Eccezionalmente, a giudizio dell' Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nel termine di cui all'art.42.

- AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica

la norma precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell' Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nel termine stabilito.

- RINUNCIA AI DIRITTI: i titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi solo al Comune.

#### ART .38 – DECADENZA

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta a decadenza:

- per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'articolo precedente;
- per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto o, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato mediante deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

#### ART.39 - PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza per abbandono della sepoltura, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come indicato all'art. 22.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.

#### ART.40 - DIVISIONE E RINUNCIA

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le relative variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o la rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

#### ART.41 - TRASFORMAZIONE DELLA CONCESSIONE

Qualora sulle sepolture in concessione perpetua o in concessione superiore ai 99 anni, vengono effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero di posti iniziale della sepoltura, la concessione si trasforma in novantennale a partire dalla data della autorizzazione o, concessione per la suddetta trasformazione.

#### ART.42 - LAMPADE VOTIVE

Per ogni sepoltura può essere richiesta al Comune la concessione di 1 lampada votiva, dietro pagamento del diritto di allaccio e con l'impegno del pagamento annuale di una tassa secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale. In caso di richiesta di disattivazione della lampada votiva stessa, verrà richiesto il pagamento per il suo distacco, che sarà stabilito con atto della Giunta Comunale. E' fatto divieto l'apposizione di lampade votive private al posto di quelle garantite dal servizio svolto dal Comune.

### CAPO IX NORME FINALI

#### ART.43 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

#### ART.44 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.25 della legge 27.12.1985 n.816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento sarà trasmessa agli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.

#### ART.45 - LEGGI ED ATTI REGOLAMENTARI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il R.D. 9 luglio 1939, n.1238, sull'Ordinamento dello Stato Civile e successive modifiche ed , integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

#### ART.46 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

#### ART.47 - SANZIONI

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi del T.U.E.L (D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.), dell'art.344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 17 luglio 1934, n.1265 e della legge 24 novembre 1981, n.689.